



<sup>104</sup>  
**DELIBERA N. 7/2020**

**IL PRESIDENTE**

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 59/2018 del 30/10/2018 che ha approvato e reso esecutivo il Regolamento di Amministrazione del Demanio dei porti di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** il procedimento amministrativo avviato sulla scorta della domanda formalizzata in data 2/10/2015 congiuntamente dalle Società Frittelli Maritime Group S.p.A. (p.iva 01023760422) e A.C.T. S.r.l. (p.iva 02170440420), entrambe imprese portuali ex art. 16 l.84/94, per ottenere in concessione un'area scoperta nella Nuova Darsena del Porto di Ancona per realizzarvi un deposito contenitori per merci pericolose della superficie complessiva di circa mq. 1.708, di cui mq. 244 per deposito containers, mq. 37,82 per rampa di emergenza, mq. 26 per stazione di pompaggio e mq. 1.400 circa per area movimentazione mezzi, con la documentazione a corredo, ivi compreso il progetto preliminare "Nuova area di deposito merci pericolose presso la Nuova Darsena del Porto di Ancona" con gli interventi proposti dalle imprese istanti per l'allestimento dell'area per la finalità proposta;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato Portuale recante n. 1/2016 in data 11.01.2016, con cui l'Organo consultivo ha espresso parere favorevole al rilascio del titolo concessorio sulla scorta degli esiti del superiore procedimento;
- VISTA** la nota prot. ARR 805-05\_02\_2016, con cui le Società istanti hanno comunicato la rinuncia dell'impresa Frittelli Maritime Group S.p.A. al rilascio del titolo in costituendo raggruppamento e la prosecuzione del procedimento concessorio solo nei confronti della società A.C.T. s.r.l.;
- VISTO** l'atto concessorio recante n. 10/2016 del Reg. Concessioni – Anno 2016, n. 972 Repertorio, con cui l'Ente ha concesso alla A.C.T. s.r.l. un'area scoperta nella Nuova Darsena del Porto di Ancona per realizzarvi un deposito contenitori per merci pericolose della superficie complessiva di circa mq.





1.708, di cui mq. 244 per deposito containers, mq. 37,82 per rampa di emergenza, mq. 26 per stazione di pompaggio e mq. 1.400 circa per area movimentazione mezzi con decorrenza 10.06.2016 e scadenza 09.06.2020;

**VISTA**

la nota prot. PAR 372-02\_02\_2017, con cui l'Ente ha richiesto alla società concessionaria la comprova degli adempimenti dovuti così come enucleati nel relativo titolo concessorio, con la trasmissione della documentazione attestante tutte le azioni e gli interventi posti in essere per ossequiare le prescrizioni imposte nell'atto di concessione in ragione della allora vigente disciplina ed in conformità alle indicazioni espresse in senso prescrittivo dagli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo;

**VISTA**

la nota ARR 1029- 14\_02\_2017, con cui la Società concessionaria A.C.T. s.r.l. ha trasmesso la richiesta documentazione ivi compresa quella afferente alle procedure di prevenzione incendi ai sensi del D.lgs. 151/2011, così come richiesto dal Dipartimento Generale dei VV.FF. delle Marche;

**VISTA**

l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione del Demanio dei porti di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale, approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza Presidenziale n. 59/2018 del 30/10/2018, a mente del quale, alla scadenza della concessione, la concessionaria che abbia effettuato investimenti in beni inamovibili, riconosciuti come migliorativi dei beni concessi ed il cui piano di ammortamento sia stato approvato dall'Ente, in occasione della pubblicazione della domanda di concessione per l'assentimento del bene concesso con indicazione del valore non ammortizzato degli investimenti effettuati, in caso di procedura comparativa, avrà diritto, se non aggiudicataria, al rimborso da parte del nuovo concessionario di un importo stabilito nei limiti del valore residuo non ammortizzato, che, in quanto tale, non potrà mai costituire credito nei confronti dell'Ente concedente;

**VISTE**

le note prot. ARR 5232-30\_04\_2020 e ARR 5756-18\_05\_2020, con cui la concessionaria ha richiesto, ex multis, di voler confermare che alla eventuale istanza di nuova domanda di concessione demaniale marittima verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento di Amministrazione del Demanio dei porti di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale, con successiva integrazione recante la trasmissione del report degli interventi compiuti per la realizzazione ex novo su area demaniale scoperta dell'impianto deputato al trattamento ed alla gestione dei depositi di merci pericolose con indicazione degli investimenti effettuati, sia dal punto di vista tecnico che economico, con annessa produzione delle relative fatturazioni;

**VISTO**

il riscontro recante prot. PAR 3456-19\_05\_2020, con cui questo Ente, ai fini delle conseguenti valutazioni, posta la conclusione dei lavori di che trattasi come attestata dalla SCIA di fine intervento allegata, comunicava la necessità di completare la documentazione inviata con un piano di ammortamento asseverato da professionista abilitato, per la prevista approvazione, per la relativa determinazione, alla scadenza del titolo concessorio vigente, della





quota non ammortizzata residua per la quale, in occasione della pubblicazione della eventuale nuova domanda di concessione per l'assentimento dell'area in trattazione, in caso di procedura comparativa, questa Autorità di Sistema ha l'obbligo di indicare nei relativi atti procedurali il valore non ammortizzato degli investimenti effettuati in beni inamovibili;

#### **VISTA**

la comunicazione assunta al prot. ARR 5894-21\_05\_2020, con cui la Società A.C.T. s.r.l. ha trasmesso la richiesta asseverazione da parte di professionista abilitato del piano di ammortamento relativo all'investimento effettuato per la realizzazione ex novo dell'impianto in trattazione, con una aliquota del 3% da applicarsi al processo di ammortamento medesimo, precisando ultroneamente che l'aliquota prevista nell'anno di realizzazione dell'impianto è inferiore alle successive, in quanto dimezzata per come previsto dalla normativa vigente in materia di ammortamento;

#### **RILEVATO**

che gli investimenti effettuati riguardano beni inamovibili su un'area demaniale in origine non altrimenti attrezzata all'uopo, concretizzatisi nella creazione ex novo di una vasca di stoccaggio per deposito temporaneo di contenitori pericolosi con implementazione del sistema fognario con serbatoio di recupero, impianto antincendio e sistemi di rilevazione e raccolta sversamenti, beni che, in quanto tali, si presentano migliorativi dell'area scoperta concessa, incrementandone la funzionalità a servizio dell'utenza portuale in relazione alla gestione delle merci pericolose containerizzate e la proficua utilizzazione dell'impianto in trattazione non solo da parte dell'attuale concessionario, ma anche da parte di potenziali nuovi operatori portuali che nel futuro conseguiranno il titolo concessorio e la gestione dell'impianto stesso.

#### **PRESO ATTO**

del piano di ammortamento asseverato da professionista abilitato, relativo all'investimento effettuato dalla concessionaria con una aliquota del 3% applicata al processo di ammortamento e la dimezzazione dovuta per la prima annualità di investimento;

#### **VISTI**

gli atti d'ufficio;

#### **DELIBERA**

L'approvazione degli investimenti effettuati dalla concessionaria A.C.T. s.r.l. che riguardano beni inamovibili su un'area demaniale concretizzatisi nella creazione ex novo di una vasca di stoccaggio per deposito temporaneo di contenitori pericolosi con implementazione del sistema fognario con serbatoio di recupero, impianto antincendio e sistemi di rilevazione e raccolta sversamenti, si presentano migliorativi dell'area scoperta concessa, incrementandone la funzionalità a servizio dell'utenza portuale in relazione alla gestione delle merci pericolose containerizzate e la proficua utilizzazione dell'impianto in trattazione non solo da parte dell'attuale concessionario, ma anche di potenziali nuovi operatori portuali che nel futuro potranno conseguire il titolo concessorio dell'impianto stesso.



L'approvazione del relativo piano di ammortamento asseverato da professionista abilitato, afferente all'investimento effettuato dalla concessionaria con una aliquota del 3% applicata al processo di ammortamento e la dimidiazione dovuta per la prima annualità di investimento.

Manda agli Uffici della Divisione Demanio, imprese e lavoro portuale, disponendo che, in caso di nuova domanda di concessione, il valore residuo non ammortizzato dell'investimento, così come risultante alla data di pubblicazione dell'istanza concessoria, venga indicato nell'avviso che verrà predisposto ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., in caso di proposizione di domanda di nuovo rilascio del titolo concessorio, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 13 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio dei porti di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale, approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza Presidenziale n. 59/2018 del 30/10/2018, con le seguenti prescrizioni:

- in caso di procedura comparativa, l'istante concessionario uscente avrà diritto, se non aggiudicatario, al rimborso da parte del nuovo concessionario di un importo stabilito nei limiti del valore residuo non ammortizzato così come risultante dal piano di ammortamento asseverato, così come indicato nell'avviso medesimo;
- gli investimenti effettuati non costituiranno mai credito nei confronti dell'Ente concedente;
- il rimborso di cui sopra potrà essere richiesto solo nei confronti del futuro concessionario;
- il rimborso dovuto nei limiti del valore residuo non ammortizzato dell'investimento non sarà previsto nel caso in cui il concessionario non presenti domanda di rilascio del nuovo titolo concessorio o rinunci successivamente alla istanza concessoria dopo la sua eventuale presentazione;
- il rimborso previsto nei limiti del valore residuo non ammortizzato non sarà dovuto, infine, se il titolo non fosse assentibile per determinazioni dell'Ente riconducibili ad un superiore interesse pubblico tale da rendere recessivo l'interesse legittimo del concessionario al rilascio di una nuova concessione demaniale marittima.

Manda agli Uffici della Divisione Demanio, imprese e lavoro portuale per la notifica del presente provvedimento alla società concessionaria A.C.T. S.r.l.

ANCONA, il 25 MAG. 2020

IL PRESIDENTE

Rodolfo Giampieri